



# COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

PROVINCIA DI SAVONA

## **ESTRATTO DA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 24.02.2011**

**OGGETTO: ESERCIZIO 2011 – TARIFFE – TOSAP – IMPOSTA SU PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO l'art. 54 del DLgs 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio Previsionale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno in data 17.12.2010, è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

VISTO l'art. 77 bis comma 30 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 che testualmente recita: Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

RITENUTO di dovere provvedere in merito per l'esercizio finanziario 2011;

\*\*\*\*\*

VISTO il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il "Regolamento comunale sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30.03.2005, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, in data 29.09.1995 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;

DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al penultimo anno precedente a quello in corso (31.12.2009) è di n. 2486 abitanti, per cui il nostro Comune appartiene alla V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta comunale n° 28 del 20.03.2010 avente ad oggetto la conferma per l'anno 2010 della tariffa relativa alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura già vigente come approvata con DGC 189 del 29/12/1994 salvo quanto disposto dagli artt. 63 comma 2 lett. f e 63 comma 3 del DLgs 446/97 come modificato dall'art. 18 della Legge 23/12/1999 n. 488 e come meglio dettagliato in DGC 189/1994 e salvo la riduzione della tassa per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del DLgs.446/97 ad €. 0,775/mq al giorno;

DATO ATTO che la tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo o soprasuolo di cui all'art. 63 del D.lgs. 446/1997 (anno 2010 Euro 0,9513) deve essere incrementato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31.12.2009 (1,9%) ex art. 63, comma 2 n. 4 del D.lgs. 446/1997 per un importo risultante pari ad Euro 0,9694;

ACCERTATO che per il resto la conferma delle medesime tariffe è tuttora conforme alle esigenze dell'Ente ed alla vigente legislazione;

VISTO l'art. 31, comma 20, della legge 448/1998 e ritenuto di non avvalersi della facoltà di esclusione dalla tassa né di trasformazione della medesima in canone;

\*\*\*\*\*

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 29.09.1995 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATA la misura dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al DLgs 507/93 per i Comuni di classe V come confermata con deliberazione di Giunta comunale n° 28 del 20.03.2010 per l'anno 2010 nella misura già vigente approvata con DGC 189 del 29/12/1994 ed aggiornata per la pubblicità ordinaria con DPCM del 16/02/2001 e come meglio dettagliato in DGC 189/1994;

DATO ATTO che la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso (31.12.2009) è pari a n.2486 abitanti e, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, questo Comune rientra nella Classe V (comuni fino a 10.000 abitanti);

VISTO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (GU 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà di maggiorazione di cui all'art. 30, comma 17, della legge 488/1999, stante comunque la ridottissima dimensione della pubblicità e delle affissioni sul territorio comunale;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà di trasformare in canone la relativa imposta di cui all'art. 62 DLgs 446/1997;

ACCERTATO che la conferma delle medesime tariffe è tuttora conforme alle esigenze dell'Ente ed alla vigente legislazione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 10 della Legge 448 del 28/12/2001 l'imposta non è più dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

\*\*\*\*\*

TUTTO QUANTO premesso e considerato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 48 e 42 comma 2 lett. f del DLgs 267/2000;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso e contabile espresso da parte dei Responsabili del Servizio - dott. Riccardo BUSSO e dott. Antonio GIURATO - ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge anche ai fini della immediata eseguibilità;

### **DELIBERA**

1) DI CONFERMARE per l'anno 2011 le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura già vigente per l'anno 2010, salvo l'aggiornamento ISTAT ex art. 63 Dlgs. 446/1997 e così come in narrativa, e precisamente come meglio dettagliato in DGC 189/1994:

art. 44            Occupazione permanente suolo comunale  
DLgs 507/93    nella misura minima di € 17,559/mq.

art. 45            Occupazione temporanea suolo comunale  
DLgs 507/93    nella misura di € 0,775/mq. al giorno

art. 63            Occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprassuolo realizzate con cavi,  
D.lgs. 446/97    impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: € 0,9513 per ogni utenza per il numero complessivo delle utenze relativa a ciascuna azienda di erogazione al 31 Dicembre dell'anno precedente, con un minimo di € 516,46

art. 47            Occupazione temporanea sopra/sottosuolo con condutture, cavi, impianti in genere  
DLgs 507/93    nella misura minima di € 5,164/km. al giorno (fino ad 1 km lineare per una durata non superiore a 30 giorni)

art. 48            Occupazione suolo e sottosuolo con distribuzione di carburanti e dei relativi serbatoi.  
DLgs 507/93    Si applicano le tariffe minime, ovvero:  
CLASSE V

a) centro abitato	€ 30,987
b) zona limitrofa	€ 25,822
c) sobborghi e zone periferiche	€ 15,493
d) frazioni	€ 5,164

art. 48 Occupazione del suolo o soprassuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici  
 7 c. per la distribuzione dei tabacchi:  
 DLgs 507/93 CLASSE V  
 - centro abitato € 10,329  
 - zona limitrofa € 7,746  
 - frazioni, sobborghi e zone periferiche € 5,164

2) DI CONFERMARE per l'anno 2011 le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni nella misura già vigente per l'anno 2010 ed aggiornata per la pubblicità ordinaria con DPCM del 16/02/2001 e precisamente e come meglio dettagliato in DGC 189/1994:

- a) pubblicità ordinaria (art. 12 DLgs 507/93 – DPCM 16/2/01) € 11,362/mq.
- b) pubblicità effettuata con veicoli vedasi art. 13 DLgs 507/93
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 c1 DLgs 507/93) € 33,053/mq.
- d) pubblicità realizzata con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (art. 14 c1 DLgs 507/93) € 2,065/giorno
- e) pubblicità varia (art. 15): vedasi tariffe stabilite dall'art. 15 DLgs 507/93 per i Comuni di classe V
- f) art. 19 DLgs 507/93 – Diritto sulle pubbliche affissioni:

	importo per manifesto	importo per manifesto
DIMENSIONI	PERIODO PRIMI	OGNI PERIODO
manifesti	10 GIORNI	SUCCESSIVO DI
	(complessivamente)	5 GG. O FRAZIONE
cm. 70x100	€ 1,032	€ 0,309

**MAGGIORAZIONI**

Commissione < 50 fogli: + 50%  
 Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli + 50%

3) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV del DLgs 267/2000.